

OGGETTO	DECRETO MILLEPROROGHE 2025 – LA CONVERSIONE IN LEGGE
RIFERIMENTI	Legge n. 15/2025 (in G.U. 24/02/2025) – DL n. 202/2024
CIRCOLARE DEL	26/02/2025

Sintesi: la conversione in legge del cd. “decreto Milleproroghe” ha previsto, in ambito fiscale:

- ✓ la conferma di numerose disposizioni del testo originario, tra cui:
 - il differimento al 1/01/2026 dell'ingresso del nuovo regime di esenzione Iva per gli enti associativi, che sostituirà il regime di esclusione da Iva per le operazioni effettuate nei confronti degli associati
 - il differimento al 31/03/2025 dell'obbligo, per le imprese, di sottoscrivere polizze assicurative contro i rischi legati a eventi naturali catastrofici
 - la proroga al 31/12/2025 del termine per la conclusione degli interventi finalizzati ad ottenere il contributo a fondo perduto per la riqualificazione energetica/antisismica delle strutture alberghiere
- ✓ la modifica di altre disposizioni, tra cui:
 - il differimento al 31/12/2025 del divieto di utilizzo della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese ai consumatori finali
- ✓ l'inserimento di nuove disposizioni, tra cui (oltre alla riammissione alla rottamazione-quater)
 - la proroga dei termini affinché si considerino tempestive, per l'IMU 2024, le delibere comunali
 - la spettanza del credito d'imposta 5.0 per gli investimenti sostenuti prima della presentazione della relativa domanda di accesso, purché effettuati dal 1/01/2024
 - l'estensione del “Bonus ZLS” agli investimenti effettuati dal 1/01/2025 fino al 15/11/2025.

La legge n. 15 del 21/02/2025 (in G.U. n. 45 del 24/02/2025), in vigore dal 25/02/2025, ha convertito in legge il DL n. 202/2024 (cd. “Decreto Milleproroghe 2025”), confermando alcune disposizioni originarie ed introducendo numerose nuove disposizioni.

IMU 2024 – PROROGA PER LE DELIBERE COMUNALI (art. 1, co. 2-bis e 2-ter) - **NEW**

L'art. 1, co. 72, L. n. 213/2024 (legge di bilancio 2024) aveva disposto che per l'anno 2023:

- fossero considerate tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote dei tributi comunali, inclusa l'IMU (diversi dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale IRPEF)
- purché inserite nel Portale del federalismo fiscale, gestito dal MEF, entro il 30/11/2023
- e pubblicate entro il 15/01/2024.

in deroga alla disciplina ordinaria che fissa i termini rispettivamente al 14/10 (inserimento sul portale) ed al 28/10 (pubblicazione delle delibere).

Ora, con integrazione del citato co. 72, detti termini dono estesi all'anno 2024; in particolare, le delibere di approvazione delle aliquote IMU sono **considerate tempestive per il 2024** se:

- **inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2024** (in luogo del 14/10/2024)
- **pubblicate sul sito del Dipartimento del MEF entro il 7 febbraio 2025** (in luogo del 28/10/2024).

I contribuenti potranno consultare il Portale del MEF per verificare la pubblicazione delle delibere entro i nuovi termini: se hanno rispettato le nuove scadenze, sono valide per il calcolo dell'**IMU 2024**.

Conguaglio straordinario (art. 1, co. 2-ter, DL “Milleproroghe”): a seconda dell'importo ricalcolato dell'IMU, il contribuente potrebbe trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- ✓ se il saldo IMU versato entro il 16/12/2024 è inferiore a quanto dovuto in base alle delibere “prorogate”: la differenza va versata entro il 28/02/2025, senza sanzioni o interessi
- ✓ in caso contrario: il contribuente può chiedere il rimborso entro 5 anni (art. 1, co. 164, L. 296/2006).

Esclusioni per ENC: le citate disposizioni non si applicano agli enti non commerciali con immobili esenti, anche parzialmente, per lo svolgimento di attività istituzionali. Tali enti continuano a versare l'IMU in 3 rate annuali, secondo le modalità previste dall'art. 1, co. 763, L. 160/2019.

OPERATORI SANITARI - DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA (art. 3, co. 6) - MODIFICATO

L'art. 10-bis del DL n. 119/2018 ha disposto che:

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)
- non possono emettere fattura elettronica (con obbligo di adozione della fattura cartacea) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS (v. [RF-fl 054/2019](#) e [RF-fl 189/2019](#))

Il divieto è stato oggetto di ripetute proroghe fino al 2024, senza soluzione di continuità.

Ora, in sede di conversione, il divieto viene **differito al 31/12/2025** (in luogo del 31/03/2025 inizialmente previsto dal "Milleproroghe").



Nota: si ricorda che il divieto di fatturazione elettronica si applica alle sole prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche (Interpello 78/2019):

- ed a queste addebitate
- non operando per le prestazioni addebitate a soggetti diversi da persone fisiche (es: datori di lavoro).

COMMITTENTE	FATTURA ELETTRONICA
Paziente	Esclusi da fattura elettronica: <ul style="list-style-type: none">✓ sia i soggetti obbligati all'invio al sistema TS (<u>es</u>: struttura sanitaria) ex art. 10-bis DL 119/2018✓ sia quelli non soggetti a tale obbligo (<u>es</u>: alcuni "parasanitari").
Soggetti diversi dal paziente	<ul style="list-style-type: none">✓ non opera alcun divieto di utilizzo della fattura elettronica✓ è obbligatoria la fattura elettronica (salve le altre esclusioni soggettive dei contribuenti minimi/forfettari).

ENTI ASSOCIATIVI E NUOVI OBBLIGHI IVA (art. 3, co. 10) - CONFERMATO

E' **confermato** l'ulteriore **differimento al 1/01/2026** (in luogo del 1/01/2025) delle disposizioni dell'art.5, co. 15-quater, del DL n. 146/2021, il quale prevede:

- in relazione alle operazioni effettuate dagli enti associativi nei confronti dei propri associati a fronte di corrispettivi specifici
- una modifica del regime Iva applicabile, transitandosi (v. [RF 085/2023](#) e [RF 106/2024](#)):
 - ✓ da un regime di "esclusione da IVA" ex art. 4 e 5, DPR 633/72
 - ✓ ad un regime di esenzione da Iva ex art. 10 DPR 633/72.

con il conseguente obbligo

- di apertura partita iva (se non già posseduta)
- nonché di certificazione dei corrispettivi esenti Iva e del rispetto degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa IVA.



Nota: si ricorda che sono esclusi dai nuovi obblighi IVA gli enti che non svolgono alcun tipo di attività commerciale rilevante ai fini Iva.

E' il caso delle associazioni che possiedono esclusivamente entrate istituzionali quali quote associative, erogazioni liberali (donazioni), contributi pubblici che non abbiano natura di corrispettivo, ecc..

REVISORI SULLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ (art. 3, co. 14-bis) - NEW

Nelle more dell'adozione del DM del MEF ex art. 6, co. 1-bis, DLgs. 39/2010, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

- conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31/12/2024
- possono rilasciare le citate attestazioni di conformità, purché abbiano maturato, entro il 25/02/2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione) almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità.

ASSEMBLEE "A DISTANZA" PER LE SOCIETÀ DI CAPITALE (art. 3, co. 14-sexies) - NEW

Il nuovo co. 14-sexies dell'art. 3 dispone che:

- la possibilità di tenere le assemblee "a distanza", secondo la disciplina "emergenziale" prevista dall'art. 106 del DL 18/2020 ("Cura Italia")
- è **prorogata al 31/12/2025** (in luogo del 31/12/2024).



Tenuta delle Assemblee a distanza: si ricorda che, per le società di capitali, è ammessa l'espressione del voto in via elettronica/per corrispondenza o la partecipazione alle assemblee tramite mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie (lo svolgimento dell'Assemblea può avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e il diritto di voto, senza necessità della presenza fisica di presidente e segretario).

Per le sole Srl, in deroga all'art. 2479, co. 4 c.c. ed alle disposizioni statutarie, è ammessa l'espressione del voto tramite "consultazione scritta" o "consenso espresso per iscritto".

Si ritiene che detti criteri siano applicabili anche a CdA/Collegi sindacali (CNDCEC-FNC, doc. 18/03/2020).

I citati criteri sono applicabili **anche da parte delle associazioni e delle fondazioni**.

CREDITO D'IMPOSTA ZLS (art. 3, co. da 14-octies a 14 decies) - NEW

L'articolo 1, co. 61-65, L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha istituito le Zone logistiche semplificate (ZLS), attuate dal DPCM n. 12/2018 e dal DPCM n. 40/2024.

L'art. 13, DL 60/2024 (cd. "decreto Coesione") ha, successivamente, esteso alle ZLS il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nella "ZES Unica nel Mezzogiorno" (art. 16, co. 2, DL 124/2023)

L'intervallo di tempo per l'effettuazione degli investimenti era originariamente fissato tra il 1° maggio 2024 fino al 15 novembre 2024.

Ora, il co. 14-octies estende la spettanza del credito d'imposta:

- agli investimenti realizzati **dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**
- nel limite di spesa complessivo di €. 80 milioni per l'anno 2025.

Comunicazioni: per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia Entrate:

- ✓ dal 22/05/2025 al **23/06/2025**: l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l'effettuazione fino al 15 novembre 2025 ("**prenotazione**")
- ✓ dal 20/11/2025 al **2/12/2025** (a pena di decadenza): l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025 (comunicazione "a consuntivo")

Con appositi Provvedimenti dell'Agenzia saranno definiti:

- modelli e modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni
- l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario (dato dal rapporto i fondi stanziati - €. 80 milioni - e l'importo del credito risultante dalle istanze ammesse).

ROTTAMAZIONE-QUATER – RIAMMISSIONE DEI DECADUTI (art. 3-bis, co. 1 e 2) - NEW

In relazione alla definizione delle cartelle di pagamento cd. "Rottamazione-quater", è disposta la possibilità, per i soggetti decaduti dall'agevolazione entro il 31/12/2024 di essere riammessi all'agevolazione tramite presentazione, entro il 30/04/2025, di un'apposita istanza.

Rinvio: l'argomento è stato trattato nella [RF-fl 037/2025](#), cui si rinvia per approfondimenti.

DIFFERIMENTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI FISCALI (art. 3-bis, co. da 3 a 5) - NEW

Al fine di consentire l'adeguamento dei modelli di dichiarazione alle rilevanti novità normative introdotte di recente, il decreto dispone una serie di differimenti:

- ✓ per il **solo anno d'imposta 2025**
- ✓ di alcuni **adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate**, necessari al fine della presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei contribuenti.

MOD. REDDITI 2026 ED IRAP 2026

Il **comma 3** dispone che, per il solo anno 2025:

- sono **rinviati** dal 28/02 al **17/03** i termini per l'approvazione (nonché la messa a disposizione in formato elettronico e le specifiche tecniche) dei **modelli REDDITI ed IRAP**
- coerentemente, è differito dal 15/04 al **30/04** la data dalla quale è possibile **presentare detti modelli** ai fini IRPEF/IRES e IRAP

Programmi informativi ISA e CPB

Sempre in modo coerente con i differimenti precedenti, il **comma 5 differisce**, per il solo anno 2025, dal 15/04 al **30/04** il termine entro cui l'Agenzia rende disponibili i **programmi informatici** necessari:

- per la compilazione e trasmissione dei dati relativi agli **ISA** (software "Il Tuo ISA")
- per l'elaborazione della proposta di **concordato preventivo per il biennio 2025-2026**.

OBBLIGO ASSICURATIVO RISCHI CATASTROFALI (art. 13, co. 1) - CONFERMATO

E' **confermato** il **differimento al 31/03/2025** (in luogo del 31/12/2024) del termine entro il quale l'art. 1, co. 101 e segg., L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha disposto che:

- le **imprese** con sede legale in Italia (incluse imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia)
- sono obbligate a stipulare dei contratti assicurativi
 - ✓ a copertura di rischi catastrofali
 - ✓ a danno dei beni materiali.

CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0" (art. 13, co. 1-quinquies) - NEW

L'art. 13, co. 1-*quinquies* dispone che il **credito d'imposta Transizione 5.0** è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili si:

- sono **sostenuti antecedentemente alla presentazione** della relativa domanda di accesso
- sempre a condizione che siano effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2024**.



Nota: si ricorda, infatti, che l'art. 38 del DL 19/2024 e l'art. 4 del DM attuativo 24/07/2024 prevedono che l'agevolazione spetta alle imprese "che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025".

Pertanto, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione "avviati" dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 (sono esclusi gli investimenti con ordini/prenotazioni effettuati nel 2023, o in anni precedenti, anche ove la consegna/messa in funzione avvenga nel 2024/2025 (FAQ GSE 4.5)



Comunicazioni: per accedere al beneficio le imprese devono trasmettere telematicamente al GSE le seguenti comunicazioni (attraverso la piattaforma informatica "Transizione 5.0" – v.

- **ex ante ("prenotazione"):** da inviare prima dell'avvio del progetto di innovazione, contenente dettagli sul progetto, gli investimenti previsti e l'importo del credito d'imposta richiesto, corredata da una certificazione ex-ante che attesti la prevista riduzione dei consumi energetici, rilasciata da un valutatore indipendente
- **conferma per i beni "prenotati" (accettazione del venditore ed acconto minimo del 20%):** da trasmettere entro 30gg dalla ricezione della conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato; contiene gli estremi delle fatture relative agli ordini accettati dal venditore
- **ex post:** da inviare al termine del progetto di innovazione, e comunque entro il 28/02/2026. Contiene informazioni sul progetto completato (data di effettivo completamento ed ammontare degli investimenti agevolabili) e l'importo del credito d'imposta maturato. Include una certificazione ex-post, rilasciata da un valutatore indipendente, che attesti la riduzione effettiva dei consumi energetici conseguita.

Posta la tardività con cui sono intervenute le disposizioni attuative, si poneva il dubbio se gli investimenti effettuati nel 2024 potessero non essere riconosciuti se successivi alla comunicazione ex ante.

A tale dubbio ha dato risposta positiva la disposizione normativa introdotta nel decreto milleproroghe.



Nota: si ricorda che la FAQ GSE, p.tp 2.13 ha chiarito che in caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la “prenotazione” del credito (comunicazione ex ante), indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, è possibile procedere all'invio della comunicazione ex post, senza passare per la fase di “Conferma beni prenotati 20%”.

BONUS ALBERGHI (art. 14, co. 1 e 2) - CONFERMATO

E' differito dal 31/12/2024 al **31/12/2025**

- il termine per la **conclusione degli interventi di riqualificazione energetica/antisismica**
- a favore delle **strutture alberghiere**, agriturismi ed imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico, congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali ed i porti turistici/parchi tematici)

previsto nell'ambito dell'attuazione del c.d. “PNRR” (DL n. 152/2021).

Si ricorda che tali imprese (v. [RF 009/2022](#) e [RF-fl 201/2023](#)):

- possono fruire di un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute (art. 1, co. 1, DL n. 152/2021)
- oppure può essere riconosciuto (art. 1, co. 2, DL n. 152/2021) un contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi edilizi “agevolabili” realizzati dal 7/11/2021 al 31/12/2025 (in luogo del 31/12/2024).



Impianti fotovoltaici: il successivo co. 2 dell'art. 14

- proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025
- il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

ULTERIORI PROROGHE/MODIFICHE

A seguire una sintesi delle altre principali misure del decreto Milleproroghe.

Ambito	Proroga
Aiuti di Stato ai fini IMU (art. 3, co. 1) MODIFICATO	<p>Al fine di garantire una gestione ordinata delle procedure di aggiornamento dei database riguardanti gli aiuti di Stato, è differito al 30/11/2025 il termine:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per provvedere alla registrazione delle misure eccezionali adottate per contrastare l'emergenza COVID-19 ▪ limitatamente all'ambito dell'imposta municipale propria (IMU) <p>E', inoltre, prorogato al 31/12/2025 (in luogo del 30/11/2025 previsto dal testo originario del DL) il periodo transitorio nel quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione IMU ✓ non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
5 per mille alle ONLUS (art. 12, co. 1) CONFERMATO	<p>E' confermato che, posti i ritardi nell'attivazione del RUNTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe nazionale alla data del 22/11/2021 - - potranno essere destinatarie del 5‰ anche nel 2025, con le modalità disposte dal DPCM 23/07/2020 per gli enti del volontariato.